

COMUNE DI ARTEGNA (Prov. Ud)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Il Principio contabile applicato della Programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in particolare il paragrafo 9.3. come recentemente modificato dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, prevede che il processo di bilancio sia avviato entro il 30 settembre di ciascun esercizio con l'invio alla Giunta e al Segretario Comunale dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 347 del 03.10.2023 si è provveduto al deposito del Bilancio tecnico 2024-2026 e alla sua trasmissione ai Responsabili dei servizi, al Segretario comunale, alla Giunta comunale e al Revisore dei Conti.

L'elaborazione del Bilancio di previsione 2024/2026 è avvenuta anche con la collaborazione dei Responsabili TPO e la preventiva collaborazione con gli Assessori, con gli uffici dell'Ente a vario titolo interessati al processo di programmazione in oggetto.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Entrate tributarie

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

L'approvazione della Legge Regionale recante "Istituzione dell'imposta locale sugli immobili" a partire dal 2023 ha comportato un incremento di gettito pari alla riserva, destinata sino al 2022 allo Stato, della quota IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, importo quantificato in euro 142.634,99.

Non si prevede la modifica delle aliquote nel triennio di riferimento, fatta salva la possibilità di differenziare, in virtù della nuova legge regionale, quelle relative ai fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, ai fabbricati strumentali all'attività economica e alle aree fabbricabili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ora disciplinata dalla stessa L. n. 160/2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento.

Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito (AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), istituito con L.R. del 15 aprile 2016 n. 5, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.

Con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio (2022-2025), sulla base del quale dovranno essere validati da AUSIR i PEF del servizio rifiuti urbani per le annualità 2022-2025.

La determinazione dell'ARERA n.2/DRIF/2021 del 04 novembre 2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Il Comune di Artegna, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) che sarà validato dall'AUSIR, dovrà approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In attesa che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provveda alla validazione del Piano Economico Finanziario 2024, le previsioni del gettito TARI sono state indicate sulla base del PEF adottato e delle tariffe approvate per l'esercizio 2023.

Addizionale comunale IRPEF

I Comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.

L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

Il Comune di Artegna ha istituito l'addizionale comunale IRPEF con deliberazione consiliare n. 5 del 28 febbraio 2000.

È intenzione dell'amministrazione comunale mantenere inalterata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, già fissata nella misura dello 0,5%, anche per l'anno 2024.

Entrate extratributarie

Canone patrimoniale

L'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (disciplinato dall'art. 1, commi da 817 a 836, della medesima L. n. 160/2019).

L'art. 1, comma 837, della suddetta L. n. 160/2019, ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (disciplinato dall'art. 1, commi da 838 a 845, della medesima L. n. 160/2019).

I suddetti canoni sono stati istituiti dal Comune di Artegna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2021.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2021 sono stati approvati il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (Canone Unico) e il "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica", in vigore dal 1° gennaio 2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08/07/2021 sono state approvate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica per l'anno 2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 22.12.2021 sono state approvate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica per l'anno 2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 22/12/2022 sono state approvate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica per l'anno 2023, confermando le tariffe del 2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20 novembre 2023 sono state approvate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica per l'anno 2024, confermando le tariffe del 2023.

Entrate dei servizi a domanda individuale

Le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico delle entrate e le tariffe dei servizi a domanda individuale.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni di spesa sono state formulate sulla base:

- dei contratti di finanziamento in essere (rate di ammortamento dei mutui e interessi);
- del trattamento economico attribuito al personale dipendente;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente;
- delle spese derivanti da obbligazioni già assunte negli esercizi precedenti; delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi in c/ competenza e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata di dubbia e difficile esazione).

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato pertanto determinato in € 60.928,32 ed il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 2 "Fondo crediti di dubbia esigibilità" - Titolo I (Spese correnti) del bilancio.

Fondi di riserva

Il fondo di riserva iscritto nella Missione Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo I (Spese correnti) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026, pari a € 14.000,00 rientra nelle percentuali previste dall'art. 166 TUEL (non inferiore allo 0,3% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio). Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Il fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo I (Spese correnti) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026, pari a € 14.000,00 rientra nelle percentuali previste dall'art. 166, comma 2-quater, del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste". Il FPV verrà quantificato al momento del riaccertamento ordinario dei residui.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali	24.500,00	Consultazioni elettorali	24.500,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	10.060,00	Spese diverse per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, manutenzione della segnaletica stradale; per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; per finalità diverse connesse al miglioramento della sicurezza stradale	2.500,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	2.000,00		
TOTALE ENTRATE	36.560,00	TOTALE SPESE	27.000,00

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022

La gestione dell'esercizio 2021 si è conclusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così composto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

Risultato di amministrazione al 31/12/2022	1.191.208,14
di cui:	
a) Fondi accantonati	442.880,80
b) Fondi vincolati	318.180,60
c) Fondi destinati agli investimenti	8.612,71
d) Fondi liberi	421.534,03
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	421.534,03

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2023 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 ammonta a € 1.187.735,77 di cui € 442.880,80 parte accantonata, € 318.180,60 parte vincolata; € 0,00 parte destinata agli investimenti e € 426.674,37 parte disponibile, come risulta dai prospetti dell'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato di amministrazione presunto allegati al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (allegato a/1) Risultato presunto di amministrazione-quote accantonate; allegato a/2) Risultato presunto di amministrazione – quote vincolate; allegato a/3) Risultato presunto di amministrazione – quote destinate agli investimenti).

Il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 prevede l'utilizzo, nell'esercizio 2024, delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione per un importo di € 20.000,00 in parte corrente.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese in conto capitale	1.116.780,69	387.608,69	347.608,69

Nel triennio 2024-2026 le spese d'investimento previste sono finanziate da:

Tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	1.294.541,98	565.369,98	525.369,98

Proventi permessi di costruire e assimilati	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre entrate Tit. IV	0	0	0
Applicazione avanzo di amministrazione presunto vincolato	0		
TOTALE ENTRATE TIT. IV PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.314.541,98	585.369,98	545.369,98

I contributi da altre P.A. relativi al triennio 2024-2026 sono i seguenti:

ANNO 2024

- Euro 20.000,00 contributo regionale per efficientamento energetico adeguamento impianto elettrico scuola materna;
- Euro 500.000,00 contributo regionale risorse concertazione 2023 - completamento adeguamento antisismico del plesso scolastico comunale e rigenerazione urbana aree limitrofe
- Euro 144.000,00 contributo regionale per opere di completamento del sistema territoriale del turismo dello sport e tempo libero_LR 21/2016 ART 61
- Euro 25.000,00 programma di interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità nelle zone omogenee del territorio montano della Carnia e del Gemonese (ART 3 COMMI 123 - 127 DELLA LR 22/2022)
- Euro 27.608,69 quale contributo regionale per fondo ordinario investimenti;
- Euro 320.000,00 contributo regionale conclusione realizzazione parco archeologico colle di san martino
- Euro 10.172,00 PNRR - M1C1 INV 1.3 - MISURA 1.3.1 - CUP F51F22011070006 -piattaforma digitale nazionale dati (PDND);
- Euro 50.000,00 PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 "interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" anno 2024
- Euro 197.761,29 – Contributo regionale conto interessi su mutuo castello Savorgnan e recupero muro di cinta;

ANNO 2025

- Euro 27.608,69 contributo regionale per fondo ordinario investimenti;
- Euro 300.000,00 contributo regionale risorse concertazione 2023 -completamento adeguamento antisismico del plesso scolastico comunale e rigenerazione urbana aree limitrofe
- Euro 40.000,00 contributo regionale per opere di completamento del sistema territoriale del turismo dello sport e tempo libero_LR 21/2016 ART 61
- Euro 197.761,29 – Contributo regionale conto interessi su mutuo castello Savorgnan e recupero muro di cinta;

ANNO 2026

- Euro 27.608,69 contributo regionale per fondo ordinario investimenti;

- Euro 300.000,00 contributo regionale risorse concertazione 2023 -completamento adeguamento antisismico del plesso scolastico comunale e rigenerazione urbana aree limitrofe

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Artegna non ha prestato garanzie a favore di altri soggetti.

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 31 dicembre 2022 il Comune possiede le seguenti partecipazioni societarie:

RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA %
A&T 2000 S.p.A.	diretta	0,737%
CAFC S.p.A.	diretta	0,976171%
FRIULAB s.r.l.	indiretta	0,794603%
HERA S.p.A.	diretta	0,00076802%
Open Leader Soc. Cons. a R.L.	diretta	2,420%
Esco Montagna FVG	diretta	0,36%

I bilanci delle società partecipate dall'Ente sono consultabili ai seguenti indirizzi Internet:

DENOMINAZIONE	SITO INTERNET
CAFC S.p.A	WWW.CAFCSPA.COM
A&T 2000 S.p.A	WWW.AET2000.IT
HERA S.P.A.	WWW.GRUPPOHERA.IT
OPENLEADER S.Cons. a R.L.	WWW.OPENLEADER.IT

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI LENARDO CRISTINA

CODICE FISCALE: DLNCST77A60L483I

DATA FIRMA: 24/11/2023 13:12:05

IMPRONTA: A975FFB3B637B4DC2201DE323786F3F3F23ABCEA320E44D0471F56EDE7768071
F23ABCEA320E44D0471F56EDE77680711299C6AF82D99269CDEEE8FBA7E16EA1
1299C6AF82D99269CDEEE8FBA7E16EA1A50165D9D6D400E08300C462C60C5364
A50165D9D6D400E08300C462C60C536400DF2D0B9991523FF6BCD3165073DA5C